

Comune di Reggello
Provincia di Firenze

Regolamento di Polizia Rurale

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 3. Disciplina della polizia rurale
- Art. 4. Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 5. Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art. 6. Disposizioni di carattere generale

CAPO II

DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

- Art. 7. Utilizzo acqua dell'acquedotto
- Art. 8. Irrigazioni
- Art. 9. Pozzi per l'irrigazione
- Art. 10. Deflusso delle acque
- Art. 11. Manutenzione e ripulitura dei fossi
- Art. 12. Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico
- Art. 13. Terreni circostanti le borgate
- Art. 14. Movimenti di terra
- Art. 15. Lavorazioni dei terreni
- Art. 16. Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni
- Art. 17. Spegnimento degli incendi
- Art. 18. Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio
- Art. 19. Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 20. Distanze per nuovi impianti di alberi
- Art. 21. Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 22. Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante
- Art. 23. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 24. Protezione della fauna selvatica
- Art. 25. Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica
- Art. 26. Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 27. Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici
- Art. 28. Disposizioni in materia di custodia di animali
- Art. 29. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 30. Accumuli temporanei di materiali organici
- Art. 31. Divieto ai mezzi fuoristrada
- Art. 32. Campeggio
- Art. 33. Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi

CAPO III

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34. Sanzioni pecuniarie e accessorie
- Art. 35. Sequestro e custodia di cose
- Art. 36. Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale
- Art. 37. Proventi
- Art. 38. Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la salvaguardia del territorio attraverso la vigilanza sulle attività agroforestali, sulla manutenzione dei fossi, sulle opere di drenaggio, sulla viabilità rurale e vicinale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. accertano le violazioni previste nel presente regolamento. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto di norma dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
3. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue successive modifiche.

Art. 3 – Disciplina della polizia rurale

1. L'attività di polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 267/00 e sue successive modifiche o integrazioni.
2. Il Regolamento tutela l'ambito rurale del territorio comunale e ne disciplina i comportamenti e le attività riferibili all'ambito rurale, al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 4 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.
2. Sono considerate rurali le aree destinate ad usi agricoli dalla vigente regolamentazione urbanistica dell'Ente.

Art. 5 – Provvedimenti di Polizia Rurale

1. I provvedimenti in materia di Polizia Rurale, in applicazione delle norme del TUEL, sono adottati dal Sindaco, quando contingibili e urgenti, ovvero dal dirigente o responsabile del servizio competente.
2. I provvedimenti in questione tendono all'eliminazione delle cause da cui è derivato l'accertamento delle violazioni, imponendo il ripristino dello stato dei luoghi e l'adozione di tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Art. 6 – Disposizioni di carattere generale

1. I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo;
 - b) il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) il titolare di cui al punto a), è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativi;

- d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.
2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

CAPO II – DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

Art. 7 – Utilizzo acqua dell'acquedotto

1. L'Autorità Comunale può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico nel territorio comunale. Con lo stesso atto potrà esser fatto divieto di lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua per usi diversi da quello strettamente domestico.
2. Chiunque viola le norme contenute nella suddetta ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 8 – Irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile che ferrata.
2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.
3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche di preriscaldi interrati e con arginature di qualsiasi altezza), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.
4. Tutte le vasche per l'irrigazione, pozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, in genere devono essere messe in sicurezza e segnalati.
5. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 4: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite .

Art. 9 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.
3. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite.

Art. 10 – Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività è autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. Fatti salvi i casi autorizzati, è vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane, pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. Comunque sono vietati prelievi superiori a 25 litri giornalieri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi in gomma o sistemi similari.
5. In caso di depurazioni in area agricola, si deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.
6. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 , 2 e 5: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.
 - comma 3: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 4: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 11 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, in solido con i proprietari, essere ricavati almeno una volta all'anno, entro il termine del 31 Agosto dell'anno corrente, e, se necessario, anche più volte durante l'anno. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 31 Agosto.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma .
3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.
5. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti.

6. L'Autorità Comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.
7. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2, 3, 4 e 5: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.

Art. 12 Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute ,a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire ,almeno sopra uno dei lati di esse , una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche , provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
3. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.
4. Con apposito regolamento potranno essere individuate specifiche disposizioni per le strade vicinali di interesse comunale.

Art. 13 – Terreni circostanti le borgate

1. È fatto obbligo a tutti i possessori o conduttori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti o in stato di abbandono, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura o comunque mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.
2. Ai fini sanzionatori si considera unico il terreno rappresentato catastalmente anche da più particelle confinanti o, al massimo, divise da una strada pubblica o di uso pubblico.
3. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà sono ritenuti responsabili della mancata ripulitura tutti i comproprietari a titolo di concorso nell'illecito e ,pertanto, tutti gli stessi comproprietari saranno assoggettati a sanzione pecuniaria.
4. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 600,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di adempiere alla pulitura.

Art. 14 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica.
2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, se necessario, alla riprofilatura degli argini stradali.
4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo previsto dalla normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento del quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la pantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.
5. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.
 - comma 3: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 15 – Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.
2. Le arature su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Durante l'esecuzione di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5, dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate da questo Ente, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.
5. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1e 3: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di adempiere alle prescrizioni impartite

Art. 16 – Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale nonché alle seguenti:

- a. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - b. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - c. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;
2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno effettuare abbruciamenti quando :
 - a) il fumo invade abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;
 - b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
 - c) l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino.
 3. E' vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna.
 4. Nel caso di stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio comunale e' fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, abbandonare rifiuti nei seguenti casi:
 - in prossimità di boschi secondo quanto disposto all'art. 59 del "Regolamento Forestale" della Regione Toscana DPGR 48/R 08/08/2003 e s.m.i. e quindi per una fascia di mt. 200;
 - in prossimità di terreni cespugliati, incolti e/o abbandonati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e lungo la linea ferroviaria ricadente sul territorio comunale per una fascia minima di mt. 10.
 5. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 lett. a) e c): si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 1 lett. b): si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 2 lett. a): si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 2 lett. b) e c): si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.
 - commi 3 e 4: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 17 – Spegnimento degli incendi

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, nessuno può impedire agli organi competenti l'uso dell'acqua, al fine di spegnere incendi, contenuta nelle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.
2. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 18 – Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio

1. In materia di trattamenti fitosanitari, uso di fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto, spandimento e stoccaggio delle suddette sostanze, si applicano le norme vigenti in materia. In caso di esigenze specifiche il Comune potrà adottare in via temporanea o permanente, con Ordinanza Sindacale, eventuali norme integrative della normativa vigente sentito il parere degli organi competenti.

Art. 19 – Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dall'Ente competente.
2. E' vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".
3. Quando si deve abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Occorre comunicare l'esecuzione dei lavori alla Polizia Municipale, chiedendo, se necessario, un'ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada, chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 20 – Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme:
 - a) per piantamenti a filare unico o pioppeti, da porsi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque), dal confine della strada, fiumi o torrenti, canali, bealere o rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati dalle Autorità competenti.
2. Tali disposizioni non hanno efficacia retroattiva.
3. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 21 – Difesa contro le malattie delle piante

Salvo quanto già previsto dalla normativa in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) e altri parassiti delle piante in caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 22 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 23 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, e a segnalare ogni caso sospetto.

Art. 24 – Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. Al fine di favorire le specie di animali insettivori, è vietato distruggere i siti riproduttivi degli stessi.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione. E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno.
4. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 3: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 25 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, dismessi o cadenti, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia urbana: in particolare dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni.
2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.
3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto, al fine di tutelare la salute pubblica, ad evitare l'abbandono di oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, ove possa raccogliersi l'acqua piovana (copertoni d'auto, bidoni, vasche, barattoli, teli di plastica ecc...), nonché procedere alla chiusura ermetica con teli, coperchi o zanzariere di tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua presenti all'interno di orti e giardini. E' altresì tenuto ad evitare il ristagno di acqua in vasi e sottovasi presenti in orti, giardini e terrazzi svuotandoli completamente almeno una

volta a settimana, nonché procedere all'immissione di pesci rossi o gambusie, che si nutrono delle larve delle zanzare, all'interno di fontane e laghetti ornamentali.

4. I soggetti di cui al precedente comma sono inoltre tenuti a trattare l'acqua presente nei tombini e griglie di raccolta, siti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili ecc...), con idonei prodotti larvicidi a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.
5. Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero, di veicoli e macchinari è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nonché di garantire, per i materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti sopramenzionati, trattamenti di disinfestazione atti ad evitare lo sviluppo delle zanzare.
6. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione e vendita è fatto obbligo di stoccare i pneumatici al coperto (dopo averli svuotati di eventuale acqua stagnante al loro interno) o in containers o di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare accumuli di acqua nonché di provvedere alla disinfestazione di tali copertoni, qualora non siano ritenute applicabili le suddette prescrizioni, in modo da evitare lo sviluppo delle zanzare.
7. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori o assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la necessità; di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi specialmente nel caso di sospensioni di cantiere o creazione di depositi all'aperto, di impedire la formazione di acqua stagnante all'interno di scantinati e locali interrati dotando il cantiere di efficaci dispositivi di pompaggio.
8. Ai titolari o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche ovvero ai conduttori di attività agricole di natura hobbistica è fatto obbligo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte di acqua stagnante.
9. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'adeguamento alle prescrizioni impartite.

Art. 26 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque rinvenga, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del codice civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.

Art. 27 – Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed in particolare dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana, Il proprietario o detentore deve rimuovere immediatamente, con opportune attrezzature, ogni tipo di deiezione del proprio animale in luoghi pubblici o privati di uso pubblico.
2. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi mediante ripulitura.

Art. 28 – Disposizioni in materia di custodia di animali

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
2. I cani, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti in ottemperanza alle vigenti normative e regolamentari in materia.
3. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola unicamente i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni. Anche in tali casi i proprietari o i detentori devono essere in grado di controllare gli animali ed impedire che rechino danno o pericolo a terzi.
4. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 3: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 29 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Durante la percorrenza delle strade, il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative ed in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
5. Nel caso di presenza di abbeveratoi questi devono essere tenuti ad una distanza dalle abitazioni di almeno 150 metri.
6. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2 e 4: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 30 – Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e in area rurale, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:
 - a. ad abitazioni;
 - b. a strade e confini di proprietà;
 - c. a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.
3. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1e 2: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 31 – Divieto ai mezzi fuoristrada

1. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune. Si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, salvo risulti applicabile la L. R. n. 48 del 27 Giugno 1994 o altre leggi vigenti in materia.
2. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza, di Polizia Giudiziaria ovvero di protezione civile. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi ed ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi.
4. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 32 – Campeggio

1. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono esser attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte e caravan.
2. Ai sensi della normativa vigente, nelle aree rurali del territorio comunale è consentito, previo consenso del proprietario, l'insediamento occasionale di tende e mezzi di soggiorno mobili per esclusive finalità turistiche, alle seguenti condizioni:
 - a. non deve superare la durata di un giorno;
 - b. non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e delle altre attività agricole;
 - c. non deve comportare modifiche al territorio;
 - d. non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
3. Nei casi previsti dal precedente comma, è fatto obbligo al campeggiatore:
 - a. di lasciare la località occupata, e le vicinanze, sgombrare da ogni genere di rifiuti;
 - b. di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
 - c. di lasciare libera, nel minor tempo possibile, la zona occupata su richiesta delle Autorità.
4. Il campeggiatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il campeggio è vietato e soggetto alle sanzioni del presente regolamento.
6. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 5: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.
 - comma 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 33 – Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi.

1. Per quanto riguarda i prodotti del suolo, i prodotti del sottobosco, gli anfibi e i molluschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

CAPO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Fatto salvo il principio di “specialità” di cui all’art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e accessorie indicate nei singoli articoli. La misura delle sanzioni può essere aggiornata attraverso deliberazione della Giunta Municipale.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, alla violazione può conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria. In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento. Il termine per l’adempimento dell’obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale. Quando l’obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente. Sulla base dell’istruttoria di quest’ultimo, l’Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone, quando ricorrano gli estremi dell’urgenza, l’eventuale esecuzione d’ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido. Nel caso di urgenza, nel caso in cui le prescrizioni per l’adeguamento abbiano un contenuto specialistico o nel caso in cui non venga applicata la sanzione pecuniaria non essendo decorso uno dei termini di cui agli artt. 11 e 13 del presente regolamento, la comunicazione al Servizio competente deve essere tempestiva. L’ordinanza, in caso d’urgenza o quando i servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal rispetto dei termini di adempimento previsti nelle norme del presente regolamento ed a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l’adempimento dell’obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.
3. Chi non ottempera all’ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrano gli estremi dell’urgenza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti. È fatta salva l’applicazione dell’art. 650 C.P. quando l’ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.
4. Si applicano le norme e le procedure previste nelle disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche eventualmente integrate da quelle contenute nel Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l’applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
6. Il pagamento in misura ridotta per le sanzioni contenute nel regolamento può essere eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale in deroga ai criteri previsti dall’art. 16 comma I) della Legge n. 689/1981.

Art. 35 – Sequestro e custodia di cose

1. All’atto dell’accertamento dell’infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
5. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 36 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Art. 37 – Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 38 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.